



# COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**N. 131 del 05.08.2021**

### VERBALE di DELIBERAZIONE della GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO: PRESA D'ATTO SENTENZE TAR E CONSIGLIO DI STATO RICORSO CETTA/PNAT E ALTRI. PROVVEDIMENTI.**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **cinque** del mese di **agosto** alle ore **13.10** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità previste dalla vigente Legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano :

1 - PAPI Maurizio	P	Sindaco
2 - TOVOLI Marcello	A	Assessore – ViceSindaco
3 - GUELFÌ Gisella	P	Assessore
4 – ROCCO Guerrino	A	Assessore
5 – MATACERA Marco Elvio	P	Assessore

Totale presenti: 03

Totale assenti : 02

Assiste il Segretario Comunale Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA, il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Dr. Maurizio PAPI, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**LA GIUNTA COMUNALE**

PREMESSO CHE con istanza prot. n. 7190 del 14.06.2006, il Sig. CETTA MATTEO, in qualità di proprietario dell'immobile situato a Porto Azzurro, Loc. Mola e riportato in mappa al N.C.T. al Foglio n° 09, Particelle nn. 905 (ex 206) e 906 (ex 352), chiedeva il *Permesso di Costruire* per interventi di **Ristrutturazione edilizia con adeguamento tipologico e funzionale, oltre realizzazione di volumi tecnici e garage a sensi della L. 122/89;**

VISTO CHE la stessa otteneva i seguenti pareri:

- ✓ “PARERE FAVOREVOLE prescrivendo l’arretramento dell’autorimessa in modo da risultare interrato da 3 lati, e l’eliminazione delle scale esterne facendo coincidere il terrapieno con lo scannafosso del fabbricato” emesso dal Responsabile del Procedimento in data 30.11.2006, nota prot. n. 13249 del 01.12.2006;
- ✓ “PARERE FAVOREVOLE, con le seguenti prescrizioni:
  - vengono eliminate le scale in modo che il terrapieno sia adiacente al fabbricato
  - il garage venga arretrato a filo fabbricato”espresso dalla Commissione per il Paesaggio espresso in data 30.11.2006 verb. 08/07;
- ✓ “PARERE FAVOREVOLE nel rispetto della relazione geologica del Dott. Mauro Ceccherelli, a condizione che vengano realizzati interventi di regimazione delle acque superficiali al fine di evitare modifiche all’equilibrio idrogeologico del suolo, non vengano realizzate impermeabilizzazioni, se non autorizzate” espresso, ai sensi del DPGR 48/R del 08.08.2003 – D.C.C. n.16 del 25.02.2004 del Vincolo Idrogeologico, dal Responsabile della tutela del Vincolo Idrogeologico con nota prot. n. 5954 del 24.06.2008;
- ✓ “PARERE FAVOREVOLE in considerazione che l’adduzione avvenga con l’acquedotto comunale” espresso in data 30.11.2006 dal Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 82, comma 5 lettera a), della L.R. 03.01.2005, n°01, relativamente ai requisiti igienico-sanitari;
- ✓ Autorizzazione Paesaggistica ex art. 159 D.Lgs.42/04 rilasciata con prot. 13841 del 19.12.2006;
- ✓ Nulla – osta, del **Ministero BB.CC.AA.** prot. n. 556/BN del 24.03.2007;
- ✓ Parere parzialmente favorevole allo studio di valutazione d’incidenza, emesso dalla Regione Toscana, Settore tutela e valorizzazione delle risorse ambientali così come previsto dall’art. 6 del DPR n. 120/2003 e dalla LRT n. 56/2000, con nota prot. n. AOOGR/0127 165/9.130.040 del 13.05.2007;
- ✓ Autorizzazione dell’Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano, espresso con nota prot. 2802 del 18.05.2009 che
  - “**AUTORIZZA** per quanto di competenza, (...), nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
    - Dovrà essere evitato il rotolamento di materiale litoide a valle dell’area in questione;
    - Dovrà essere evitato il danneggiamento del soprassuolo boschivo limitrofo all’area oggetto d’intervento;
    - L’area a parcheggio dovrà essere sistemata esclusivamente con fondo a ghiaia e non deve comportare la posa di nessun tipo di pavimentazione;
    - Che sia limitata al minimo il sistema di illuminazione esterna della zona, e quella realizzata dovrà essere eseguita con punti luce che non disperdano verso l’alto in maniera tale da ridurre l’inquinamento luminoso e, di conseguenza, il disturbo alla fauna selvatica;
    - Divieto di creazione di barriere di disturbo per la libera circolazione della fauna selvatica.
  - NON AUTORIZZA** per quanto di competenza, gli interventi relativi alla realizzazione del piano seminterrato a destinazione magazzino-cantina e garage”;

- ✓ Parere integrativo del Responsabile del Procedimento che recita “Visto il parere del PNAT del 20.05.2009. Considerato che il P.S. è stato definitivamente approvato, si esprime parere favorevole ad esclusione delle opere interrato come da correzione effettuate”.

DATO ATTO che veniva rilasciato il Permesso di costruire n. 26/09 del 29.09.2009 con le prescrizioni dell'Ente parco Nazionale Arcipelago Toscano e pertanto con esclusione delle opere previste al piano interrato;

CONSIDERATO CHE veniva presentato ricorso al TAR Toscana, prot. n. 10777 del 23.10.2009, tramite Avvocato Francesco Massimo Pozzi di Firenze per l'annullamento del diniego parziale del PNAT e conseguente PdC 26/09 del 29.09.2009, per

- ✓ Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento (richiesta nulla osta da parte del Comune in data 24.06.2008, integrata in data 14.10.2008 e il nulla osta è stato rilasciato in data 18.05.2009, ben oltre i 60 giorni di legge);
- ✓ Eccesso di potere per difetto di motivazione, errore sui presupposti e travisamento dei fatti. Eccesso di potere per illogicità e perplessità;
- ✓ Eccesso di potere per contraddittorietà con precedente provvedimento di altra amministrazione e perplessità di potere per carenza di motivazione.

DATO ATTO CHE venivano emesse le Sentenze n. 00513/2019 Reg. Prov. Coll. N. 01833/2009 Reg. Ric. del TAR, pubblicata in data 05.04.2019, e n. 05744/2020 Reg. Prov. Coll. N. 04390/2019 Reg. Ric. del TAR, pubblicata in data 30.09.2020, a favore del Sig. Cetta Matteo;

VISTO CHE, a seguito delle sentenze a lui favorevoli, veniva presentata istanza dal Sig. Cetta Matteo, con nota prot. n. 1985 del 03.03.2021, per ottenimento di attestazione dell'intervenuta formazione del silenzio assenso o al rilascio del PDC con locali interrati.

CONSIDERATO CHE si è ritenuto opportuno sentire la Soprintendenza di Pisa in merito alla validità dell'autorizzazione paesaggistica all'epoca ottenuta e oggi formalmente scaduta;

VISTA la Risposta del dott. Taddei della Soprintendenza, datata 31.03.2021 ed acquisita al prot. comunale n. 2893 del 31.03.2021 che nota che il quesito riguarda se la validità di un atto autorizzatorio può essere prorogata in presenza di un *factum principis* o causa di forza maggiore e che nel caso il proprietario non ha potuto dare inizio ai lavori contro la propria volontà a causa del mancato rilascio del nulla osta dell'ente parco, poi rivelatosi illegittimo.

VISTA la sentenza Tar Lazio sent. 15939/2010:

*Se ordinariamente la decadenza disciplinata dall'art. 15 d.P.R. n. 380 del 2001 consegue all'inerzia dell'interessato ..... questa deve essere esclusa se venga rappresentata la sussistenza di fatti sopravvenuti che possono legittimare la proroga del termine di inizio o completamento dei lavori ai sensi dell'art. 15, comma 2 d.P.R. n. 380 del 2001, e queste siano oggetto di valutazione e verifica in sede amministrativa ... Tale situazione deve poi essere considerata in modo del tutto peculiare quando si tratti di ragioni di vera e propria “forza maggiore” come nel caso di procedimento giurisdizionale. In tale prospettiva la natura forzosamente estranea alla sfera del controllo titolare del titolo abilitativo a costruire fa ritenere che il termine per l'ultimazione delle opere fosse senz'altro da considerarsi “sospeso” a far tempo dal primo provvedimento giurisdizionale. In quanto ipotesi di “causa di forza maggiore”, l'interessato non può – e quindi non deve neanche – preoccuparsi di procedere alla richiesta di proroga. Il tempo necessario per l'esecuzione delle opere in tali casi è automaticamente prolungato in misura proporzionale all'arresto processuale*

*delle stesse. Ed in tal senso un contenzioso giudiziario può costituire causa di forza maggiore che dà titolo alla proroga del termine per l'ultimazione dei lavori. La giurisprudenza ha concordemente ritenuto che è illegittimo il provvedimento dell'Amministrazione comunale di declaratoria di decadenza della concessione edilizia allorché sussistano impedimenti assoluti all'esecuzione dei lavori segnalati o comunque conosciuti all'Amministrazione e l'impedimento non sia riferibile alla condotta del concessionario, per cui è tale da costituire quella causa di forza maggiore che sospende il decorso dei termini ... la Sezione non può che ribadire il proprio precedente orientamento per cui le ipotesi di sospensione o proroga connessi a "factum principis", forza maggiore o ad altre cause non riferibili alla condotta del titolare della concessione quando assolutamente ostative dei lavori, producono l'effetto di prolungare automaticamente il tempo massimo stabilito per l'esecuzione delle opere.*

TENUTO CONTO che la durata del permesso di costruire ha una disciplina particolare: prevede già la possibilità di tener conto di “fatti sopravvenuti, estranei alla volontà del titolare del permesso” e ci vuole comunque una richiesta di proroga fatta antecedentemente alla scadenza.

RAVVISATO pertanto che si può considerare sospesa per la durata del processo la validità dell'autorizzazione paesaggistica, però è necessario che il Comune riconosca con un atto formale la sussistenza dell'impedimento oggettivo e fissi una nuova data di scadenza della vecchia autorizzazione.

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL e successive modificazioni;

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile Ufficio Tecnica Edilizia Privata/Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica e l'attestazione del Responsabile Area Economica/Finanziaria, in ordine alla regolarità contabile, riportati in calce al presente atto;

Per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati

Con voti favorevoli unanimi legalmente espressi;

## **DELIBERA**

**DI PRENDERE ATTO** delle Sentenze n. 00513/2019 Reg. Prov. Coll. N. 01833/2009 Reg. Ric. del TAR, pubblicata in data 05.04.2019, e n. 05744/2020 Reg. Prov. Coll. N. 04390/2019 Reg. Ric. del TAR, pubblicata in data 30.09.2020, a favore del Sig. Cetta Matteo, come dallo stesso richiesto con nota prot. n. 1985 del 03.03.2021;

**DI CONSIDERARE PERTANTO** prorogata di fatto la validità dei pareri a suo ottenuti e che il Sig. Cetta potrà eseguire i lavori oggetto del ricorso tramite presentazione di SCIA e che li stessi dovranno essere conclusi in un tempo valutato congruo in anni due ;

**DI COMUNICARE** la presente delibera ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 D. Lgs. n. 267/2000 TUEL.

**e con separata votazione favorevole unanime, delibera**

**DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D. Lgs. 267/2000 TUEL.

**Letto, approvato e sottoscritto**

Il Presidente  
F.to Dr. Maurizio PAPI

Il Segretario Comunale  
F.to Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Publicata all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale di questo Comune per 15 giorni naturali e consecutivi a partire da oggi ai sensi dell'art.32 comma 1 della L. 69 del 18.06.09.

Addi, **11 AGO. 2021**



Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Sig.ra Alessandra PACINOTTI

Il Responsabile Ufficio Segreteria, certifica che la suesata deliberazione è divenuta esecutiva a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio informatico visualizzabile sul sito web istituzionale per 15 giorni ed ulteriori 10 giorni naturali e consecutivi senza seguito di opposizioni.

Addi, \_\_\_\_\_

Il Responsabile Ufficio Segreteria  
F.to Sig.ra Alessandra PACINOTTI

**PARERE DEL RESPONSABILE AREA TECNICA URBANISTICA/EDILIZIA PRIVATA**

Il sottoscritto Arch. Nicola AGENO – Responsabile dell'Area Tecnica –Urbanistica/Edilizia Privata, dà atto della regolarità tecnica della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL;

Addi, 05.08.2021

Il Responsabile Area Tecnica  
Edilizia Privata/Urbanistica  
F.to Arch. Nicola AGENO

**PARERE DEL RESPONSABILE AREA ECONOMICO/FINANZIARIA**

Il sottoscritto Dr. Vilmano MAZZEI - Responsabile Area Economico/Finanziaria, esprime in ordine alla regolarità contabile della presente delibera ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 TUEL, il seguente parere: "La presente proposta non comporta impegni a carico del bilancio comunale e pertanto non è soggetta a parere di regolarità contabile";

Addi, 05.08.2021

Il Responsabile Area Economico/Finanziaria  
F.to Dr. Vilmano MAZZEI

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' COPIA CONFORME ALL' ORIGINALE

Il Segretario Comunale – Dr. Francesca BARBERI FRANDANISA

Addi, **11 AGO. 2021**

